



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'U.E.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis
sciogliendo la riserva assunta all'udienza *ex art. 127 ter c.p.c.*,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 8830/2022

promossa da

[REDACTED]

nato il 27.11.1986 a Sao Paulo (Brasile)

DEBORIA FAVARINO, nata il 11.2.1959 a Sao Paulo (Brasile)

[REDACTED]

4.1985 a Sao Paulo (Brasile)

ercente la responsabilità genitoriale sui figli minori

[REDACTED]

nata il 3.5.2006 a Sao Paulo (Brasile) e

13.1.2015 a Sao Paulo (Brasile)

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Irene Damiani e Anna Francesca Guaricci, entrambe del
Foro di Palermo, e dall'avv. Daniele Bocci, del Foro in Roma

-PARTE RICORRENTE-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex*
lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia

-PARTE CONVENUTA CONTUMACE -

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**.

*** ** ***

§ 1. Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto
ad ottenere la cittadinanza italiana *iure sanguinis* in quanto discendenti di [REDACTED]
nata il 21.6.1892 nel Comune di Roncoferraro (Mantova) e deceduta nell'anno 1965, che aveva
vissuto i primi anni di vita in Italia per poi trasferirsi in Brasile.

A tal fine, hanno prodotto i certificati di nascita, matrimonio e morte debitamente tradotti e
apostillati relativi all'avo e all'intera linea di discendenza (cfr. doc. 12 fasc. ric.), nonché

certificato negativo di naturalizzazione di [REDACTED] al quale emerge che la stessa non è mai stata naturalizzata cittadina brasiliana (cfr. doc. 11 fasc. ric.).

Hanno poi argomentato in merito alla sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi all'autorità giurisdizionale e richiamato le note sentenze della Corte Costituzionale nn. 87 del 1975 e 30 del 1983, nonché la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009.

Per quanto riguarda, infine, le tempistiche per la convocazione presso il Consolato di San Paolo, i ricorrenti hanno evidenziato come dai tempi di attesa, indefiniti ed indeterminati, potrebbe derivare una lesione del loro interesse al conseguimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* per violazione dei termini di cui all'art. 2 della L. 241/1990.

Parte convenuta, pur a fronte della regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si è costituita in giudizio e pertanto deve essere dichiarata contumace.

Il P.M. nulla ha opposto.

Il Giudice, all'esito dell'udienza *ex art. 127 ter c.p.c.*, ha riservato la decisione.

*** ** ***

§ 2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

L'avo dei ricorrenti, [REDACTED], è cittadina italiana.

La linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, tradotta e apostillata.

Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* fosse possibile solo per via paterna, e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui *status civitatis* fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, le norme suddette sono state colpite da declaratoria di incostituzionalità proprio nella parte in cui delineavano un trattamento giuridico deteriore della donna rispetto all'uomo sotto il profilo della trasmissione della propria cittadinanza ai figli, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione. In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 10, co. 3 nella parte in cui stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana indipendentemente dal rilascio di un'espressa dichiarazione di volontà in tal senso della donna, e, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". La declaratoria di incostituzionalità della L. 555/1912, non potendo retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, avrebbe dovuto produrre effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, tuttavia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (pronuncia n. 4466/2009) ha affermato che "le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale", con ciò rendendosi inapplicabili al caso in esame.

In altri termini, parte ricorrente ha dato prova documentale del possesso della cittadinanza italiana da parte del comune avo I [REDACTED] ina, del rapporto di parentela con quest'ultima e della linea di trasmissione, fatti costitutivi del diritto azionato: ciò è sufficiente a far ritenere dimostrato il loro diritto all'attribuzione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Viceversa, sarebbe spettato all'Amministrazione resistente prima allegare e poi provare l'eventuale esistenza di un fatto impeditivo o estintivo, mentre la stessa non si è nemmeno costituita in giudizio.

Quanto sopra detto è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella pronuncia n. 25318/2022: *“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richiama il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva [...] Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro [...] spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione”*.

L'unica fattispecie estintiva che potrebbe applicarsi al presente giudizio è la c.d. 'Grande Naturalizzazione' del 1889-1891, introdotta con il 'Decreto n. 58 A' emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio Brasiliano, secondo cui gli italiani presenti in territorio Brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la 'naturalizzazione' automatica Brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto, con la conseguenza che potrebbe astrattamente ipotizzarsi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana da parte di coloro che non avessero formalmente manifestato la volontà di conservarla.

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25318/2022 sopra citata, tuttavia, ha avuto modo di precisare come le ipotesi di perdita della cittadinanza italiana disciplinate dal codice civile del 1865, dalla legge n. 555 del 1912 e dalla legge 91/1992, debbano essere intese in senso restrittivo, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, e come, di conseguenza, la perdita della cittadinanza da parte di colui che abbia *“ottenuto la cittadinanza in paese estero”* di cui all'art. 11, co. 2 del codice civile del 1865, sottintenda il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera (per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo) senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello *status* per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. Infatti, il diritto si può perdere per rinuncia, purché volontaria ed

esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione. La Suprema Corte ha precisato come il silenzio non esprima alcun consenso e come solo la legge possa attribuire, in date condizioni, il valore di consenso al silenzio della persona destinataria di una fattispecie, evidenziando “quanto sia errato anche solo ipotizzare che la legge italiana dell’epoca - la legge dello Stato liberale - potesse tollerare interpretazioni idonee alla perdita della cittadinanza dei suoi emigrati in dipendenza dell’elargizione mera di quella straniera, per nudo arbitrio di un governo estero”, perché “mai in quella condizione si sarebbe potuto prescindere dalla rilevanza della volontà della persona”.

Da quanto sopra detto consegue che un eventuale accertamento istruttorio officioso si giustificerebbe solo nell’ottica di verificare l’effettività della volontà abdicativa, così da arrivare a rigettare la domanda di attribuzione della cittadinanza solo ove tale volontà sia risultata oltremodo certa, evitando qualunque presunzione che sopperisca all’inerzia della parte gravata dall’onere di dimostrare l’esistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi del diritto alla cittadinanza, ma giammai nell’ottica di farli emergere quando gli stessi non siano stati nemmeno allegati dalla parte a ciò onerata. A norma dell’art. 2697 c.c., infatti, l’incertezza in ordine ad una circostanza deve ricadere sulla parte gravata dall’onere di dimostrarne l’esistenza, con la conseguenza che eventuali poteri istruttori officiosi in ordine all’esistenza di una specifica causa impeditiva o estintiva del diritto alla cittadinanza – specificamente allegata dall’Amministrazione – la cui fattispecie acquisitiva sia stata dimostrata dai ricorrenti, potrebbero essere attivati solo al fine di scongiurarne con certezza l’esistenza in vista dell’accoglimento della domanda, e non al fine, esplorativo, di individuare se una qualsivoglia causa estintiva o impeditiva si sia verificata, al fine di adottare una pronuncia di rigetto (cfr. Cass. civ., n. 41686/2021; Cass. civ., n. 19428/2017; Cass. civ., n. 22608/2015).

Ciò, del resto, è in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il *favor* espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso.

Da ultimo, si osserva che l’istanza presentata dai ricorrenti al consolato competente (cfr. docc. 14-15 fasc. ric.), se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché, i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Consolato d’Italia territorialmente competente per la rispettiva residenza la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro. Ne deriva un’assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell’Autorità consolare, della richiesta presentata da parte ricorrente, che si sostanzia di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l’accesso alla via giurisdizionale.


In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti deve essere accolta.

*** ** ***

§ 3. Le spese di lite possono compensarsi integralmente considerato che il ritardo dell'Amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di contumacia di parte



ordina

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Si comunichi.

Brescia, 13 giugno 2023

Il Giudice

Dott. Alfredo De Leonardis